



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM 54- [CHEMICAL INNOVATION AND REGULATION]

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE,
PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE

ART. 11 PROVA FINALE

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in "Chemical Innovation and Regulation" occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- ✦ ex D.M. 270/04: L-13 Scienze biologiche
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-7 Ingegneria civile e ambientale L-9
Ingegneria industriale
- ✦ ex. D.M. 509/99:
 - 8 Ingegneria civile e ambientale
 - 9 Ingegneria industriale
 - 12 Scienze biologiche
 - 21 Scienze e tecnologie chimiche
 - 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
 - 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche
- ✦ Previgente ordinamento (ante ex D.M. 509/99): - Laurea in Chimica,
 - Chimica Industriale,
 - Ingegneria chimica,
 - Farmacia,
 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
 - Biologia
 - Scienze ambientali

Oppure essere in possesso di un altro titolo di studio conseguito all'estero, nelle discipline Chimiche, Chimiche industriali, Ingegneria chimica, Scienze farmaceutiche, Scienze biologiche, Scienze ambientali e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale;

Occorre inoltre avere acquisito almeno 60 CFU in discipline scientifiche di base (SSD: MAT, INF, FIS, BIO, CHIM, ING-IND) di cui almeno 25 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: da CHIM/01 a CHIM/12, o discipline analoghe nel caso di titolo di studio conseguito all'estero.

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

- **Modalità di ammissione**

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze e competenze a livello universitario nelle discipline chimiche avverrà ricorrendo all'esame del curriculum del candidato.

La preparazione personale è valutata come adeguata se il candidato raggiunge un punteggio minimo le cui modalità di calcolo sono indicate annualmente nel bando di ammissione.

La verifica della conoscenza dell'inglese avverrà tramite la presentazione di un certificato idoneo, riconosciuto internazionalmente (TOEFL, Cambridge first certificate, ecc.).

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART.4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo. Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi, previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART.10 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare obbligatorio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

ART.11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

- **Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica in lingua inglese di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente riguardante il progetto di ricerca svolto nel semestre precedente presso un laboratorio di ricerca accademico o un laboratorio di ricerca industriale sotto la supervisione di un tutor accademico. La tematica di ricerca è coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

L'attività di preparazione della tesi consiste in un lavoro originale di ricerca sperimentale, teorica o sul campo su temi coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio.

L'attività può essere svolta in parte presso uno dei Partner associati al progetto.

Un docente delle Università consorziate svolge il ruolo di supervisore.

L'indicazione del supervisore ed il tema oggetto di studio devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Corso di studio e dal Comitato di coordinamento del progetto congiunto.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto originale in lingua inglese, redatto dallo studente ed approvato dal supervisore.

La Commissione è composta sia da docenti dell'Università di Bologna che da almeno un docente di una delle Università consorziate.

Il voto finale risulta da una media tra le attività di insegnamento realizzate principalmente nel primo anno di corso, le attività di ricerca e preparazione della tesi realizzate nel secondo anno di corso e la discussione della tesi stessa.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.